



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Fabio Alesi
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purgè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Avv. Vittorio Versace

Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Federica Ballerini
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott.ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott.ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Avv. Stefano Versace
Dott. Comm. Yi Wu

Dott.ssa Alessandra Cavagna
Dott.ssa Lucia Chiarenza
Dott.ssa Giulia Costa
Dott. Alessandro Crippa
Dott. Fabio Gemelli
Dott. Alberto Mariani
Dott. Luca Pirola
Dott. Alessandro Pozzi
Dott.ssa Beatrice Solari
Dott.ssa Tzvetelina Spassov

Milano
20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale
20123 – Via S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino
10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma
00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail: segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 16 Dicembre 2016

Comunicazione n. 11/2016

Oggetto: Acconto Iva anno 2016

Gentili Signori,

Vi segnaliamo che **martedì 27 dicembre 2016** scade il termine per il pagamento dell'acconto sull'IVA dovuta per il mese di dicembre 2016 (per i contribuenti in regime di liquidazione mensile) ovvero per il quarto trimestre 2016 (per i contribuenti in regime di liquidazione trimestrale).

L'importo dell'acconto può essere determinato – a scelta e secondo convenienza del contribuente – in base ad uno dei tre metodi seguenti:

1. metodo storico: l'acconto IVA da versare è pari all'88% del debito IVA risultante dalla liquidazione del mese di dicembre 2015 (per i soggetti mensili) ovvero del quarto trimestre 2015 (per i soggetti trimestrali);

2. metodo previsionale: l'acconto IVA da versare è pari all'88% del debito IVA previsto per il corrente mese di dicembre 2016 (per i soggetti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2016 (per i soggetti trimestrali);

3. metodo analitico: l'acconto IVA da versare è pari al 100% del debito IVA maturato nel periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2016 (per i soggetti mensili) ovvero del periodo 1° ottobre – 20 dicembre 2016 (per i soggetti trimestrali). Per i contribuenti mensili, le fatture differite **emesse entro il 15.12.2016** relative a consegne/spedizioni effettuate nel **mese di novembre non rilevano** nel calcolo dell'acconto; per i contribuenti trimestrali, le fatture differite **emesse entro il 16.10.2016** relative a consegne/spedizioni effettuate nel **mese di settembre non rilevano** nel calcolo dell'acconto;

CASI PARTICOLARI

- Per i contribuenti che nel 2015 si sono adeguati ai parametri/studi di settore la determinazione dell'acconto IVA 2016 non è influenzata dall'adeguamento medesimo.
- Per i contribuenti che, a seguito di variazione intervenuta nel volume d'affari, abbiano adottato nel 2016 un regime di liquidazione periodica Iva diverso da quello adottato per il 2015 la base di calcolo per la quantificazione dell'Acconto Iva 2016 è così determinata:
 - ✓ In caso di passaggio dalla Liquidazione Trimestrale a quella Mensile, la base di calcolo è pari a 1/3 dell'imposta dovuta per il quarto trimestre 2015;
 - ✓ In caso di passaggio dalla Liquidazione Mensile a quella Trimestrale, la base di calcolo è pari alla somma dell'imposta dovuta per i mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2015;

CASI DI ESONERO

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva i soggetti passivi che:

- hanno aperto la posizione IVA nel corso del 2016;
- hanno cessato l'attività nel corso del 2016 (mensili entro il 30/11/2016 e per i trimestrali entro il 30/09/2016);
- per l'anno 2015 hanno presentato una dichiarazione Iva con la liquidazione Iva del mese di dicembre 2015 (per i mensili) o del 4° trimestre 2015 (per i trimestrali) a credito;
- chiuderanno la liquidazione Iva del mese di dicembre 2016 (per i mensili) o del 4° trimestre 2016 (per i trimestrali) a credito;
- esercitano attività di impresa agricola in regime di "esonero" (volume d'affari inferiore a Euro 7.000 – Art. 34 DPR 633/72);
- esercitano attività d'intrattenimento (art. 74 DPR 633/72);
- associazioni in regime forfetario (L. 398/91);
- per il 2015 abbiano usufruito del regime delle "Nuove attività produttive";
- fruiscono del regime dei "nuovi minimi" o che fruiscono del regime degli "ex-minimi";
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il consueto modello F24 indicando:

- codice tributo 6013 anno di riferimento 2016 per i contribuenti mensili
- codice tributo 6035 anno di riferimento 2016 per i contribuenti trimestrali

L'acconto non va comunque versato qualora risulti un importo non superiore a Euro 103,29.

Sull'acconto dovuto dai contribuenti in regime di versamento IVA trimestrale non si applicano gli interessi dell'1%.

L'acconto Iva non può essere rateizzato ma potrà essere versato utilizzando in compensazione altri crediti tributari disponibili.

OMESSO VERSAMENTO IVA ANNO 2015

Si rammenta che l'omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, per un importo superiore a € 250.000, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo.

Entro il 29.12.2016 è opportuno monitorare l'omesso versamento risultante dal mod. IVA 2016, relativo al 2015.

Precisiamo infine che i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della loro contabilità riceveranno il modello F24 già compilato con l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di acconto IVA, calcolato sulla base del metodo storico, salvo esplicita richiesta di adozione di un metodo di calcolo differente.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Si ricorda infine che da quest'anno la dichiarazione IVA andrà inviata in forma autonoma entro febbraio 2017 ed è stata eliminata la Comunicazione annuale dati IVA che veniva inviata entro il 28 febbraio.

Per maggiori chiarimenti Vi invitiamo a prendere contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Triberti Colombo & Associati